

Cassazione, sentenza sul trasferimento delle imprese all'estero

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">23</div><div id = "month">Settembre</div></div>

La **Cassazione** si è pronunciata contro un' azienda italiana che, costituendo una sede in Slovenia, riduceva gli oneri contributivi eludendo le **imposte** italiane.



È quanto emerge dalla sentenza 38027 emessa dalla Corte di **Cassazione** il 16 settembre 2014 che si pronuncia nei confronti di un eclatante caso di "

esterovestizione

", ovvero la

costituzione da parte di un'azienda italiana di una sede in paesi

in cui costi e imposte sono minori, come i paesi dell'Est Europa, con l' obiettivo di eludere l'Erario italiano.

La sentenza potrebbe quindi creare un deterrente, necessario a far sì che le aziende non effettuino **trasferimento all'estero**, continuando a contribuire in Italia dove effettuano la loro regolare attività.

Dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso infatti il meccanismo attraverso il quale l'amministratore dell'azienda italiana "aveva costituito anche un'altra società, la (...) con sede in Capodistria e, quindi, predisposto un contratto di fornitura di servizi di trasporto stradale

Cassazione, sentenza sul trasferimento delle imprese all'estero

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">23</div><div id = "month">Settembre</div></div>

internazionale di merci, in forza del quale la società slovena si impegnava a fornire i propri autisti ed i propri trattori stradali per il traino dei semirimorchi della società italiana, nonché l'effettuazione di servizi di trasporto, da svolgere secondo le indicazioni dell'azienda italiana, cui competeva il coordinamento logistico, telematico e satellitare della flotta".

Stando alle rilevazioni, l'azienda slovena svolgeva la propria attività quasi esclusivamente per la società italiana, fornendole quindi autisti e mezzi di trasporto, mentre l'azienda italiana si limitava a fatturare i clienti finali e, in tal modo, veniva conseguita una sensibile riduzione dei costi del trasporto, dal momento che il regime sloveno era molto più favorevole, sia per i costi del personale, che per gli oneri contributivi.

Nonostante il ricorso alla Cassazione, la sentenza è stata confermata ad **un anno di condanna** per l'amministratore, dal momento che a costituire elemento di ulteriore prova è stato il rinvenimento di un conto corrente della società slovena in Italia.

© TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione riservata



Cassazione, sentenza sul trasferimento delle imprese all'estero

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2014</div> <div id = "day">23</div><div id = "month">Settembre</div></div>
